

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"**

Art. 78.

*Disposizioni urgenti per Roma capitale*

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, *senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato*, e' nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
  - a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del *testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;
  - b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.
3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008.
4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell'Ente.

7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.

8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

## Spiegazione art. 78

### Disposizioni urgenti per Roma capitale

La norma prevede disposizioni per l'attuazione di un piano straordinario di ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per il rientro dall'indebitamento pregresso. A tal fine è prevista la nomina del Sindaco del comune di Roma, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, a Commissario straordinario del Governo e la nomina di tre subcommissari, scelti rispettivamente tra i magistrati, i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, senza diritto ad alcun compenso o indennità aggiuntiva e i cui posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico. La struttura commissariale si avvale delle risorse comunali (commi 1-2).

La gestione commissariale del Comune assume tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, mentre non incide sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla predetta data (comma 3).

Il piano di rientro, gestito con separato bilancio e mediante apposita contabilità speciale, è presentato entro il 30 settembre 2008 al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente<sup>1</sup>. Il piano assorbe tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 4). Per l'intera durata della gestione commissariale non può procedersi alla deliberazione di dissesto<sup>2</sup> e sono previsti limiti alle azioni esecutive. E' previsto inoltre che tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni siano attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell'Ente (commi 5 e 6).

La norma prevede infine che, nelle more dell'approvazione del piano di rientro, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. conceda al Comune di Roma un'anticipazione di 500 milioni di euro, a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria (comma 8).

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica non ascrive specificamente alla norma in esame effetti finanziari. Si ricorda tuttavia che, con riferimento all'articolo 63, comma 10, del provvedimento in esame, sono quantificate maggiori spese correnti comprensive dell'importo, destinato alle finalità della norma in esame, di 500 mln a decorrere dal 2009, imputato ai fini di tutti i saldi considerati.

La relazione tecnica evidenzia che, nelle more dell'approvazione del piano e tenuto conto della grave situazione di illiquidità che il Comune presenta, specie in ragione di rilevanti importi anticipati per conto di altre amministrazioni pubbliche, è prevista la concessione al Comune di Roma di un'anticipazione di 500 milioni di euro, da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., a valere sui futuri maggiori trasferimenti statali che dovranno essere attribuiti all'amministrazione comunale e che trovano copertura nel comma 10 dell'articolo 63 del provvedimento in esame.

Al riguardo, appare opportuno che sia chiarito, in primo luogo, come si coordini la natura transitoria della gestione commissariale e del relativo piano di rientro dal debito pregresso con la natura - che, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica all'art. 63, comma 10 del provvedimento in esame<sup>3</sup> risulta permanente - della dotazione di 500 mln disposta dalla predetta disposizione per le finalità dell'articolo in esame.

---

<sup>1</sup> Si ricorda in proposito che, l'articolo 63, comma 10, del provvedimento in esame, dispone, per le finalità della norma in esame, uno stanziamento di 500 milioni a decorrere dal 2008.

<sup>2</sup> Di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

<sup>3</sup> Il carattere permanente di tale dotazione si deduce dalla relazione tecnica al citato art. 63, comma 10 che specifica che dei 2.740 mln della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, 500 sono destinati alle finalità dell'articolo in esame.

Con riferimento all'incidenza del citato importo in misura uguale sui tre i saldi di finanza pubblica, appare opportuno che sia chiarito se le somme in questione spetteranno al comune di Roma solo nella misura corrispondente alle effettive necessità evidenziate dal piano di rientro o anche a prescindere da tali necessità. Nel primo caso, con la progressiva attuazione del piano di rientro, potrebbero evidenziarsi risparmi sui saldi complessivi della PA, rispetto agli importi stanziati sul SNF.

Ulteriori chiarimenti appaiono opportuni con riferimento ai seguenti aspetti:

- non risulta chiaro se la gestione commissariale assorba tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, come affermato dalla norma al comma 3, ovvero se le entrate di competenza dell'intero esercizio 2008 siano attribuite alla gestione corrente, come affermato al comma 6. In quest'ultimo caso la posizione deficitaria della gestione commissariale - i cui oneri sono posti a carico delle apposite risorse erariali disposte dall'articolo 63, comma 10 - risulterebbe aggravata dalla circostanza che, per il primo quadrimestre dell'anno in corso, sarebbero imputate alla gestione commissariale esclusivamente le spese e non le corrispondenti entrate;
- andrebbe chiarito se la destinazione ad incarico di subcommissari di tre posizioni dirigenziali della magistratura, della RGS e del Ministero dell'interno, con indisponibilità dei relativi posti in organico, possa creare inefficienze organizzative nei citati comparti della pubblica amministrazione;
- in merito alla facoltà di recesso dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, andrebbero valutate le possibili implicazioni nei rapporti con terzi, anche sotto il profilo di un eventuale contenzioso;
- un chiarimento risulterebbe opportuno con riferimento alla durata temporale dell'anticipazione disposta dalla Cassa DDPP in favore del comune di Roma e dei relativi oneri in termini di interessi. Sotto il primo profilo, si segnala infatti che, qualora l'anticipazione avesse scadenza successiva alla data del 31 dicembre 2008, si determinerebbe un incremento dello stock di debito delle amministrazioni pubbliche. Con riferimento agli oneri in termini di interessi andrebbe chiarito se gli stessi risulteranno a carico della gestione commissariale o di quella corrente.

Da ultimo, andrebbe chiarito se, come si desume dall'assenza di un'esplicita previsione in proposito, la gestione commissariale del comune resti assoggettata, al pari di quella corrente, ai vincoli del patto di stabilità interno.